

ENTRO IL 31 OTTOBRE 2023*PENA ESCLUSIONE BENEFICI

RICHIESTA RIDUZIONE TARI 2023

da presentare all'Ufficio Tributi o inviare via fax 0931/917425 o via e-mail protocollo@pec.comune.sortino.sr.it

ALL'UFFICIO TRIBUTI
SORTINO

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____
il _____ C.F. _____ residente a _____
in Via _____ n. _____ telefono _____
In qualità di _____

Chiede

di poter usufruire della riduzione ai fini TARI 2023, per la seguente fattispecie del Regolamento TARI, Delibera C.C. n. 20 del 17-05-2023, per l'immobile di cui sopra distinto in Catasto al Foglio _____ Particella _____ sub _____

INTESTATARIO TARI: _____

-Studenti Universitario iscritti e frequentanti corsi presso Accademie Militari con attestazione iscrizione/frequenza Università/ Accademia Militare / tasse iscrizione/frequenza pagate.

- Domiciliati momentaneamente in altri Comuni o all'Estero per motivi di lavoro o di studio se con contratto di locazione registrato per l'anno in corso, ove previsto.

A tal fine si allegano i seguenti documenti:

- Contratto locazione, debitamente registrato, in corso di validità per 2023;
- Attestazione iscrizione/frequenza Università, tasse pagate relative al 2023;
- Iscrizione/frequenza Corsi presso Accademia Militare per l'anno in corso;
- Contratto lavoro

IL/LA RICHIEDENTE

Si ricorda che a norma del Regolamento TARI, Delibera C.C. n. 20 del 17-05-2023, art. 25:

comma 1 -Si può accedere alle riduzioni di cui agli artt. 22-23 -24 da parte di tutti i cittadini, solo per una delle riduzioni e previa richiesta e dimostrazione del requisito;

comma 2 - Per tutti i cittadini che attuano il compostaggio domestico e che hanno i requisiti, la limitazione del 1° comma non si applica, pertanto, i benefici di una delle riduzioni previste dal Regolamento TARI e quella prevista dal regolamento sul compostaggio domestico sono cumulabili.

comma 3 - Si può accedere alle riduzioni spettanti solo se il contribuente risulta in regola con i pagamenti della tassa in oggetto per tutte le annualità e rate scadute;

comma 4 - Gli effetti delle riduzioni spettanti vengono attribuiti fino a concorrenza del dovuto per l'anno solare di riferimento e non costituiscono, pertanto, sgravio per le annualità successive.